

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

Art. 1- Oggetto del regolamento, finalità e principi del servizio

Secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio, nell'ambito degli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche, il Comune di Ravarino, garantisce il servizio di trasporto scolastico.

Il servizio è assicurato dal Comune, anche mediante affidamento a terzi o convenzione con altri enti pubblici, salvaguardando i seguenti principi:

- conformità alle normative vigenti in materia
- programmazione annuale ed eventuale individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale ed alla distribuzione dei plessi scolastici
- rispetto delle norme sulla sicurezza stradale
- distribuzione secondo criteri di omogeneità
- economicità, efficacia, efficienza

Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio di trasporto scolastico, comprese le modalità per l'accesso e per il suo corretto utilizzo.

Art. 2 - Destinatari

Destinatari del servizio di trasporto scolastico sono gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale di Ravarino, la scuola primaria di Ravarino, nonché gli studenti iscritti alla scuola secondaria di 1° grado intercomunale di Bomporto; hanno altresì diritto al servizio gli alunni assegnati dalla competente Direzione Didattica, per raggiungimento del numero massimo di iscritti nel plesso di residenza o per eventuali casi particolari, ad altre scuole statali dell'infanzia o primarie situate nel territorio dei Comuni di Bastiglia e Bomporto.

La Direzione Didattica è tenuta comunque a concordare le sopraindicate assegnazioni in plessi situati nei Comuni di Bastiglia o Bomporto con l'Amministrazione Comunale gestore del servizio di trasporto scolastico.

Qualora la famiglia scelga per il proprio figlio/a la frequenza presso una scuola dell'infanzia o primaria statale situata al di fuori del territorio comunale e comunque nell'ambito del circolo didattico di appartenenza (Circolo Didattico di Bomporto) ovvero presso le scuole paritarie situate sul territorio dell'Unione Comuni del Sorbara, è prevista la possibilità di usufruire del servizio a condizione che il trasporto non comporti modifiche dei percorsi e/o delle fermate prestabilite, delle modalità di trasporto e tenuto conto della capienza massima dei mezzi a disposizione.

Sono altresì ammessi a usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni non residenti frequentanti le scuole situate sul territorio comunale o la scuola media intercomunale, previa stipulazione di apposita convenzione con i rispettivi Comuni di residenza, ai sensi del Decreto del Ministero dei trasporti del 31/01/1997, a condizione che il punto di raccolta avvenga in prossimità del confine territoriale e tenuto conto della capienza massima dei mezzi a disposizione.

A tali richieste potrà comunque essere data risposta solo a seguito della definizione del piano annuale di trasporto; l'eventuale accettazione della domanda ha comunque validità solo per l'anno scolastico di riferimento.

Art. 3 – Modalità di erogazione del servizio e piano annuale di trasporto

Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli utenti frequentanti i servizi di cui al precedente art. 2; relativamente ai soli alunni frequentanti la scuola primaria, qualora il numero delle richieste ecceda il numero dei posti disponibili, può essere garantito il servizio solo a coloro che risiedono

all'esterno del perimetro la cui delimitazione è approvata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- distanza casa – scuola (non superiore indicativamente a 500 mt)
- pericolosità dei tratti stradali
- qualità della viabilità pedonale

Sulla base delle richieste degli aventi diritto, viene annualmente definito il piano di trasporto recante l'indicazione dei percorsi, delle fermate e degli orari propri di ciascun ordine di scuola.

Il piano annuale di trasporto è approvato, di norma entro il **30 giugno di ciascun anno**, con determinazione del Responsabile dei Servizi Scolastici, previo parere del Servizio di Polizia Municipale dell'Unione Comuni del Sorbara.

Il Piano viene elaborato, tenendo conto:

- dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, trasmesso dalle competenti istituzioni scolastiche
- della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio
- dei tempi di percorrenza dei singoli itinerari, evitando per quanto possibile che la fermata sia collocata sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus
- dei percorsi lungo strade pubbliche, lungo strade che consentano il transito e le manovre degli scuolabus
- della distanza tra l'abitazione e la scuola.

Non sottostanno al piano di trasporto gli alunni disabili ai quali viene garantito il prelievo direttamente al domicilio.

Non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto.

Il piano annuale potrà essere modificato in corso d'anno, a seguito di verifiche effettuate dal competente ufficio scuola qualora si evidenzia la necessità di migliorare il servizio reso all'utente.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti dal piano annuale.

Possono essere previsti percorsi unici per alunni dei diversi gradi scolastici.

In deroga ai criteri sopra stabiliti potranno essere accolte richieste di carattere straordinario per situazioni di grave disagio sociale e/o familiare, valutate e documentate dal servizio sociale competente, che dovrà preventivamente accordarsi con l'ufficio scuola.

Art.4 - Servizi individualizzati

Qualora sia accertata l'assoluta impossibilità dell'utilizzo del trasporto collettivo o dell'accompagnamento da parte dei familiari, sono previsti trasporti individualizzati per gli alunni disabili. In tali casi si valuterà, di volta in volta, la scelta del mezzo più idoneo da utilizzare, anche tenendo conto degli eventuali accordi in corso tra L'Amministrazione Comunale e le associazioni di volontariato.

Art. 5 – Organizzazione del servizio

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico (esclusi i giorni destinati agli esami), sulla base del calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche e tenuto conto delle articolazioni del tempo scuola.

L'inizio del servizio coincide, di norma, con il primo giorno di scuola, il giro di rientro dalla scuola all'abitazione verrà effettuato a seguito dell'adozione in ciascun plesso scolastico dell'orario giornaliero definitivo.

Il servizio viene sospeso durante le chiusure per festività, nonché in caso di elezioni, o per altre ragioni in cui sia necessario interrompere temporaneamente le attività didattiche (maltempo ecc..)

In caso di sciopero o assemblee nell'ambito della scuola, il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari prestabiliti di inizio e fine lezioni.

In caso di sciopero del personale addetto alla guida dello scuolabus il trasporto non sarà effettuato e ne verrà data immediata comunicazione alle famiglie e all'istituto scolastico.

Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, dovrà essere formalmente comunicato dal dirigente scolastico al competente ufficio servizi scolastici del Comune, in tempo utile per l'eventuale organizzazione del servizio.

Art. 6 - Accesso al servizio

Le famiglie degli alunni aventi diritto, che intendono usufruire del servizio, dovranno presentare richiesta all'ufficio scuola del Comune, utilizzando l'apposito modulo, entro il **30 aprile** dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento al fine di consentire entro la data del 30 giugno l'elaborazione del piano annuale.

La domanda di iscrizione al servizio non è da ritenersi tacitamente valida per tutto il periodo di iscrizione alle scuole dell'obbligo e deve pertanto essere rinnovata annualmente.

Il richiedente in sede di domanda dovrà dichiarare le modalità con cui intende utilizzare il servizio di trasporto scolastico, quali:

- andata e ritorno
- solo andata
- solo ritorno

A seguito dell'approvazione del Piano annuale di trasporto il competente ufficio scolastico provvederà ad inviare una lettera di conferma del servizio con indicazione della fermata / orario assegnata a valere per l'anno scolastico di riferimento.

Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande ed approvato il relativo piano annuale, qualora ne pervengano altre, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio ed a condizione che non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio verrà rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome, cognome, scuola e classe di appartenenza, tipologia di trasporto di cui usufruisce e fermata assegnata; l'autista potrà richiedere l'esibizione del tesserino per eventuali controlli.

Al fine di garantire la massima tempestività di informazione da parte degli addetti al servizio di trasporto, in caso di emergenza, i genitori sono invitati a fornire all'ufficio scuola del Comune tutti i possibili recapiti telefonici, che saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il fine suddetto.

Art. 7 - Modalità di fruizione del servizio

La domanda di iscrizione al servizio ha di norma validità per l'intero anno scolastico ; è prevista la possibilità di iscrizione al servizio, per un massimo di due volte, per periodi limitati nel corso dell'anno scolastico, nel periodo di sospensione del servizio non è tuttavia garantito il mantenimento del posto.

Nel caso in cui l'utente intenda rinunciare al servizio dovrà presentare rinuncia scritta entro la fine del mese precedente alla rinuncia; qualora l'utente avesse pagato anche per i mesi per i quali rinuncia al trasporto ha diritto ad un rimborso della quota mensile per ogni mese residuo.

La mancata presentazione, nei termini sopraindicati, della rinuncia scritta al servizio comporterà il pagamento della retta anche se non si è utilizzato il trasporto.

L'eventuale richiesta di spostamento da un tragitto ad un altro potrà essere accolta solo previa verifica della sua fattibilità.

Art. 8 – Accompagnatori

Come previsto dalla normativa vigente in materia, il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo non necessita della presenza di un accompagnatore con funzioni di custodia ed assistenza, tale obbligo sussiste altresì per il trasporto dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.

La figura di accompagnatore garantita durante il trasporto dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus
- cura la consegna dei bambini agli insegnanti o al personale ausiliario della scuola dell'infanzia e al ritorno cura il loro ritiro con modalità da determinare con il dirigente scolastico
- sorveglianza i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi
- consegna i bambini ai genitori o a loro delegati, individuati nella domanda di ammissione al servizio

Il servizio di accompagnamento può essere espletato con personale comunale, con prestazioni di volontari iscritti ad associazioni di volontariato o mediante altre idonee modalità.

Art. 9 – Conducenti

I conducenti degli scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Il personale conducente è tenuto al rispetto degli orari di prelievo stabiliti; gli è vietato procedere a variazioni di percorsi o itinerari, se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presa custodia dell'alunno da parte del genitore o della persona da questi delegata, l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo il minore, così come meglio indicato al successivo art. 14.

Art. 10 - Determinazione delle tariffe

La fruizione del servizio prevede la corresponsione di una quota di compartecipazione al costo del servizio il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale nella determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi a domanda individuale, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- determinazione di tariffe fisse mensili/annuali
- differenziazione delle tariffe in relazione alla diversa modalità di utilizzo, distintamente specificata nella richiesta di iscrizione in:
 - andata e ritorno
 - solo andata
 - solo ritorno
- individuazione di una tariffa unica da applicare ai non residenti .

E facoltà di ciascun Comune di residenza, nell'ambito della Convenzione da stipularsi ai sensi del Decreto del Ministero dei trasporti del 31.01.1997, riconoscere agevolazioni tariffarie a favore di propri residenti frequentanti le scuole situate sul territorio del Comune di Ravarino ed ammessi ad usufruire, secondo le modalità indicate nel precedente art. 2, del servizio di trasporto scolastico.

A favore dei soli residenti vengono individuate tariffe differenziate sulla base della condizione economica di appartenenza del nucleo familiare del minore, in applicazione delle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Compete alla Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, individuare le condizioni economiche richieste agli utenti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie, il richiedente dovrà presentare un'autodichiarazione contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, secondo quanto stabilito

dalle vigenti normative in merito, qualora l'utente non intenda presentare la documentazione attestante la propria situazione economica sarà tenuto al pagamento della retta massima.

Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcuna riduzione o esenzione.

Nessun rimborso è dovuto all'utente nel caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione ad eseguire il servizio per ragioni tecniche, condizioni di avversità atmosferiche, motivi di sicurezza o per altre cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Misure di agevolazione nei confronti delle famiglie con più figli frequentanti il servizio –

Per coloro che hanno due o più figli utilizzanti il servizio di trasporto sono previste le seguenti riduzioni:

1 figlio	Tariffa intera
2 figlio	Riduzione del 25%
3 figlio e successivi	Riduzione del 50%

Ai portatori di handicap, certificati ai sensi della Legge 104/92 viene concesso il trasporto in forma gratuita.

Le misure di agevolazione sopraindicate sono riservate ai soli residenti.

Art. 12 - Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

- in forma annuale (unica rata da corrispondersi entro **30 settembre**)
- in forma rateale (2 rate, 1° rata periodo settembre/gennaio da corrispondersi entro 30 settembre, 2° rata periodo febbraio/giugno da corrispondersi entro **28 febbraio**)

I pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente al periodo in cui si riferiscono.

L'obbligo al pagamento permane per tutto l'anno scolastico, salvo comunicazione scritta di ritiro; in caso di ritiro l'obbligo del versamento della retta cessa dal mese successivo al ritiro.

In caso di mancato pagamento saranno attuate le procedure di recupero previste dal vigente Regolamento di contabilità.

Art.13 – Responsabilità del Comune

Il Comune di Ravarino risponde della incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.

Ai fini di quanto indicato nel precedente comma, si stabilisce quanto segue:

- i compiti del conducente si esauriscono alle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo, o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio garantendo il rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente ha facoltà di interrompere momentaneamente la guida al fine di ripristinare le condizioni necessarie per svolgere il proprio servizio, segnalando il fatto ai competenti uffici comunali.

Art.14 – Responsabilità dell'utenza

Presso le fermate/punti di raccolta previste i genitori, o altri famigliari o adulti maggiorenni formalmente delegati nell'apposito modulo di iscrizione, sono tenuti a ritirare gli alunni personalmente e agli orari prestabiliti.

In caso di assenza dell'adulto o loro delegati alla fermata prestabilita l'autista è tenuto a trattenere il minore, sullo scuolabus ed ad affidarlo in custodia, al termine del proprio percorso, al servizio di polizia municipale del territorio.

I genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, qualora ritengano che il proprio figlio abbia la maturità necessaria per tornare autonomamente alla propria abitazione, senza bisogno di un adulto che lo sorvegli e lo accompagni dalla fermata di servizio alla propria abitazione, dovranno dichiarare nell'apposita domanda di iscrizione di esonerare l'Amministrazione Comunale o l'esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.

Art. 15 - Norme di comportamento sul mezzo

Gli alunni che usufruiscono del trasporto sono tenuti a rispettare le norme di comportamento indicate nel presente articolo, a tutela della correttezza e della sicurezza, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli autisti e, qualora previsti, dagli accompagnatori. In particolare:

- la salita sul mezzo deve avvenire solo ed esclusivamente al punto di raccolta prefissata, in modo ordinato e nel rispetto della massima puntualità.
- sul mezzo e durante il tragitto gli alunni devono:
 - restare seduti al proprio posto
 - non occupare con zaini o indumenti altri posti oltre il proprio
 - evitare nel modo più assoluto comportamenti non rispettosi verso i compagni di viaggio e gli adulti preposti al servizio
 - non danneggiare in alcun modo il mezzo e le sue suppellettili, compreso l'imbrattamento
 - è vietato sporgersi e/o gettare oggetti dai finestrini.

L'amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità per eventuali oggetti di proprietà degli utenti smarriti sullo scuolabus. In caso di rinvenimento di detti oggetti, gli stessi potranno essere ritirati presso l'ufficio scuola del Comune.

Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno.

Art. 16 - Sanzioni

Le inosservanze, da parte degli alunni trasportati, delle norme di comportamento di cui al precedente articolo, saranno segnalate dagli addetti al servizio, ogni qualvolta si verificano, al competente ufficio scuola del Comune di Ravarino, il quale provvederà ad informare per iscritto le famiglie perché possano intervenire per modificare i comportamenti non idonei degli alunni.

L'Amministrazione Comunale, contestualmente, informerà anche l'Istituzione scolastica in merito agli episodi segnalati, affinché, in un rapporto di collaborazione, possano essere attivati idonei interventi dissuasivi e/o formativi.

Tale metodo intende confermare, tra l'altro, l'attenzione di tutti gli adulti a comportamenti di correttezza da tenersi in ciascuno degli ambienti di vita dei ragazzi.

Qualora i comportamenti scorretti si protraggano il Comune, con informazione scritta e previo confronto con la famiglia in merito alle contestazioni sollevate sui comportamenti inadeguati, procederà alla sospensione temporanea del servizio, per una durata di 2 settimane.

Qualora dopo la ripresa del servizio si dovessero verificare episodi reiterati di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere prevista la sospensione fino al termine dell'anno scolastico. Per tali situazioni non è previsto il rimborso delle quote della tariffa già versata.

E' in ogni caso obbligatorio il risarcimento qualora siano stati procurati danni a cose o persone a carico dei genitori dell'alunno responsabile.

Art. 17 – Accesso agli edifici scolastici

Compete alle istituzioni scolastiche l'accoglienza degli alunni e l'accompagnamento degli stessi ai mezzi di trasporto ; nella definizione del piano annuale di trasporto l'Amministrazione Comunale è tuttavia tenuta ad accordarsi con le istituzioni scolastiche al fine di conciliare gli orari di apertura della scuola con gli orari del trasporto scolastico.

Art. 18 – Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche

Il servizio di trasporto per attività didattiche ed extrascolastiche è gestito in forma associata attraverso l'Unione Comuni del Sorbara; si rimanda pertanto ad apposito atto regolamentare la disciplina delle modalità di erogazione del servizio.

Art. 19 – Contratto di utenza

Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata con l'apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative.

Art. 20 - Decorrenza e norme finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2008 – 2009, per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia